

*Avv. Marco Lo Giudice*

Via Nicolò Garzilli, 26  
90141 Palermo  
Tel. 091 877 81 96  
Mail: [info@avvocatologiudice.it](mailto:info@avvocatologiudice.it)  
Pec: [marcologiudice@avvpec.it](mailto:marcologiudice@avvpec.it)

**TRIBUNALE DI SIRACUSA – SEZIONE LAVORO**

**Ricorso ex art. 414 c.p.c.**

per la sig.ra **PECORARO Donatella**, nata a Noto (SR) il 9.2.1975 (C.F. PCRD75B49F943V), elettivamente domiciliato presso il domicilio digitale degli Avv.ti Marco LO GIUDICE (C.F. LGDMRC84D30G273U – [marcologiudice@avvpec.it](mailto:marcologiudice@avvpec.it)) e Luigi SERINO (C.F.: SRNLGU84A04A783E, Pec: [luigiserino@puntopec.it](mailto:luigiserino@puntopec.it); fax: 06/32628371) che la rappresentano e difendono per mandato steso su separato atto e che dichiarano espressamente ai fini e per gli effetti degli artt. 125, 133, 134 e 136, comma 2, c.p.c. di voler ricevere le comunicazioni e le notificazioni presso i seguenti indirizzi PEC: [luigiserino@puntopec.it](mailto:luigiserino@puntopec.it) [marcologiudice@avvpec.it](mailto:marcologiudice@avvpec.it) nonché al seguente numero di fax: 091/8778196

**CONTRO**

Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca (C.F.: 80185250588), in persona del Ministro *pro tempore*;

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia (C.F. 80018500829), in persona del legale rappresentante *pro tempore*;

Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte (C.F. 97613140017), in persona del legale rappresentante *pro tempore*;

USR SICILIA – Ambito territoriale per la provincia di Siracusa, Ufficio X (C.F. 80001830894) in persona del legale rappresentante *pro tempore*;

USR PIEMONTE – Ambito territoriale per la provincia di Torino (C.F. 80089530010) in persona del legale rappresentante *pro tempore*

tutti domiciliati *ex lege* presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato di CATANIA [ads.ct@mailcert.avvocaturastato.it](mailto:ads.ct@mailcert.avvocaturastato.it)),

**E NEI CONFRONTI DI**

Tutti i docenti inseriti negli elenchi dei trasferimenti (provinciali, interregionali e nazionali) del personale docente di ruolo per tutti gli ambiti territoriali italiani del convenuto Ministero, validi per l'anno scolastico 2016/2017 per la classe di concorso primaria, che in virtù dell'inserimento corretto e a norma di legge e di contratto di parte ricorrente nei predetti elenchi, verrebbero scavalcati in graduatoria, per punteggio

**INFATTO**



L'odierna ricorrente è un docente di scuola primaria immessa in ruolo nell'anno scolastico 2012/2013 previa sottoscrizione di un contratto di lavoro a tempo indeterminato con l'Ufficio scolastico di Torino (**all. 1**).

Nei tempi e nei modi previsti dal CCNI sulla mobilità a.s. 2016/2017, dalla Nota Prot. n. 9520 e dalle O.O.M.M. n. 241 e n. 244, tutti pubblicati in data 08/04/2016 (**all. n. 2**), la ricorrente ha presentato, presso l'Ufficio Scolastico Provinciale competente, "domanda di trasferimento interprovinciale per la scuola primaria" (C.D. FASE B1) indicando, oltre ai titoli validi per l'attribuzione del punteggio previsto dal CCNI il proprio ordine di preferenze territoriali, in relazione agli ambiti nazionali oltre alle preferenze per le scuole (**all. 3**).

In particolare e per quel che qui rileva, la ricorrente ha indicato con le preferenze territoriali da 1 a 2 i seguenti ambiti territoriali della Regione SICILIA:

1) SICILIA AMBITO 0025

2) SICILIA AMBITO 0026

In essa domanda la docente indicava, inoltre, i titoli posseduti, validi per l'attribuzione del correlato punteggio previsto dal CCNI richiedendo, quindi, il trasferimento, oltre che su posto comune.

Elaborata dall'Ufficio competente la domanda così presentata, è stato attribuito alla ricorrente, in relazione ai titoli indicati, il **punteggio di 58,00** punti, e l'ulteriore punteggio di 6,00 punti, valevole per il caso di ricongiungimento nel comune di Siracusa (I754, i.e. il codice catastale) (**all. 4**).

Nulla veniva comunicato alla ricorrente, di tal che, in forza di tale silenzio, prendeva atto del di lei mancato trasferimento per l'a.s. 2016/2017.

Il suo nominativo non era, infatti, indicato nell'Elenco dei trasferimenti e passaggi del personale docente di ruolo (seconda fase – punti B, C e D dell'art. 6 del CCNI) della Scuola Primaria, pubblicato, in data 29.7.2016, ad opera dell'Ufficio Scolastico Provinciale di SIRACUSA (**all. 5**).

Tuttavia, in tale bollettino figurano numerosi docenti tutti partecipanti a fasi successive della procedura di mobilità ottenenti il trasferimento su posto COMUNE (codice AN) per la classe di concorso Primaria, con un punteggio nettamente inferiore a quello attribuito dalla ricorrente stessa.

Quanto rilevato consegue a evidenti e ingiustificabili errori occorsi nella fase esecutiva della procedura di assegnazione dei posti.

Come sarà meglio *infra* esplicitato, illegittima appare l'attribuzione degli ambiti indicati dalla ricorrente con ordine di preferenza da 1 a 2 a docenti partecipanti alla c.d. fase B3 dei movimenti



(relativa agli assunti con il piano straordinario di assunzioni, nell'a.s. 2015/2016, dalle Graduatorie di Merito (idonei "non vincitori" del concorso 2012), docenti aventi tutti punteggio nettamente inferiore alla ricorrente.

La mancata assegnazione di uno degli ambiti territoriali siciliani (indicati nell'istanza di mobilità) in favore della ricorrente, durante la fase B dei movimenti, integra una violazione delle norme pattizie sopra citate, nonché dell'O.M. 241 del 8.4.2016, da parte delle Amministrazioni convenute, per avere esse assegnato sedi vacanti e disponibili a docenti con punteggio inferiore e partecipanti a fasi successive rispetto alla ricorrente.

## IN DIRITTO

### IN VIA PRELIMINARE. SULLA COMPETENZA TERRITORIALE

L'art. 413, comma 5, c.p.c. individua quale giudice competente per territorio per le controversie relative al rapporto di lavoro alle dipendenze delle Pubbliche Amministrazioni «*il giudice nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio al quale il dipendente è addetto*», per tale intendendosi la "sede di effettivo servizio" e non la sede in cui è effettuata la gestione amministrativa del rapporto secondo le regole interne delle singole amministrazioni (cfr. Cass. Civ. Sez. lav., sent. 7.8.2004 n. 15344). In considerazione della già precisata circostanza, secondo cui la ricorrente presta servizio, in forza di assegnazione provvisoria annuale, al momento del deposito del presente ricorso, a Siracusa – presso I. C. Martoglio (**all. 6**) deve ritenersi territorialmente competente l'adito Tribunale.

## NEL MERITO

VIOLAZIONE, MANCATA ED ERRATA APPLICAZIONE DEL COMMA 108, DELLA LEGGE 107/15, E DEGLI ARTT. 6, 13 E ALLEGATO 1 DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE INTEGRATIVO CONCERNENTE LA MOBILITÀ. ILLEGITTIMITÀ DEL CANALE PREFERENZIALE RICONOSCIUTO IN FAVORE DEI DOCENTI ASSUNTI DALLE GRADUATORIE DI MERITO (NON VINCITORI) DEL CONCORSO DEL 2012, IN DANNO DEGLI ASSUNTI ANTE 2014. ILLEGITTIMITÀ E MANIFESTA CONTRARIETÀ DEL DENEGATO TRASFERIMENTO DELLA RICORRENTE AL PRINCIPIO DI NON DISCRIMINAZIONE, NONCHÉ AL PRINCIPIO DEL MERITO E DELLA COMPETENZA PROFESSIONALE.

L'odierna ricorrente lamenta l'evidente violazione delle fasi previste dalla contrattazione collettiva atteso che, pur avendo essa partecipato a una fase precedente (la B1), è risultata "scavalcata"



da docenti di fasi successive (B3) peraltro con punteggi nettamente inferiori. Il tutto in violazione delle disposizioni di legge, oltre che del principio selettivo del “merito” secondo il quale dirimente sarebbe il punteggio posseduto dal singolo dipendente.

Come è noto, infatti, all’intero del punteggio è racchiusa per sintesi numerica: l’anzianità di servizio, la situazione familiare, la professionalità maturata, i titoli posseduti etc.

Ciò considerato è acclarato che a seguito della procedura di mobilità (a.s. 2016/17), nell’ambito della quale la ricorrente non otteneva alcun trasferimento, numerose colleghe in fasi successive e con punteggi nettamente inferiori hanno ottenuto il trasferimento presso gli ambiti siciliani richiesti dalla odierna ricorrente.

Nel dettaglio, la procedura di mobilità oggetto del presente ricorso era disciplinata dal comma 108 della L. 107/2015 (c.d. “buona scuola”) che aveva previsto:

*«per l’anno scolastico 2016/2017 [...] un piano straordinario di mobilità territoriale e professionale su tutti i posti vacanti dell’organico dell’autonomia, rivolto ai docenti assunti a tempo indeterminato entro l’anno scolastico 2014/2015. Tale personale partecipa, a domanda, alla mobilità per tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia, di cui all’articolo 399, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, per tutti i posti vacanti e disponibili inclusi quelli assegnati in via provvisoria nell’anno scolastico 2015/2016 ai soggetti di cui al comma 96, lettera b), assunti ai sensi del comma 98, lettere b) e c).*

**Successivamente**, *i docenti di cui al comma 96, lettera b), assunti a tempo indeterminato a seguito del piano straordinario di assunzioni ai sensi del comma 98, lettere b) e c), e assegnati su sede provvisoria per l’anno scolastico 2015/2016, partecipano per l’anno scolastico 2016/2017 alle operazioni di mobilità su tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, ai fini dell’attribuzione dell’incarico triennale».*

Siffatto dato testuale era perentorio nel dare priorità nella mobilità straordinaria ai docenti (come la ricorrente) assunti prima dell’anno 2014/15. L’avverbio “successivamente”, riferito ai docenti assunti negli anni 2015/16 eliminava ogni dubbio circa l’ordine da seguire per la procedura di trasferimento: prima i docenti assunti ante 2014/15 (come la ricorrente, assunta nel 2012/13) e poi tutti gli altri.

Ad implementazione del dato legislativo, l’art. 6 del CCNI, rubricato “Fasi dei trasferimenti e passaggi”, prevedeva per i trasferimenti del personale docente della scuola, per l’anno scolastico



2016/2017, quattro distinte fasi (e relative sotto-fasi) progressive, distinte con le lettere A, B, C e D.

La FASE B (rilevante ai fini del presente ricorso), a norma del citato art. 6 del CCNI, espressamente affermava che: *«I. Gli assunti entro il 14/15 [come la odierna ricorrente, n.d.r.] potranno proporre istanza di mobilità per gli ambiti anche di province diverse, indicando un ordine di preferenza tra gli stessi e nel limite numerico dei posti vacanti e disponibili in ciascun ambito, compresi quelli degli assunti nelle fasi B e C del piano assunzione 15/16 provenienti da GAE, rimasti a seguito delle operazioni di cui alla fase A. Se posizionati in graduatoria in maniera tale da ottenere il primo ambito chiesto, otterranno la titolarità su scuola secondo l'ordine espresso tra tutte le scuole dell'ambito; diversamente saranno assegnati ad un ambito se richiesto; Quanto sopra in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia».*

Perentorio sulla progressività delle fasi il comma II dell'art. 6 ad avviso del quale *«le operazioni di cui alle fasi del comma I sia per la mobilità professionale sia per la mobilità territoriale avvengono secondo l'ordine definito nell'allegato I».*

Così in tema di effettuazione della FASE B, il citato allegato 1 è altrettanto chiaro nel sancire che *«nell'ambito di questa fase l'ordine delle operazioni sarà il seguente:*

- 1. Operazioni di mobilità territoriale interprovinciale per gli assunti entro il 14/15 [...]*
- 2. Operazioni di mobilità professionale interprovinciale per gli assunti entro il 14/15 [...]*
- 3. Operazioni di mobilità territoriale provinciale per gli assunti nell'a.s. 15/16 da fasi b e c del piano assunzioni 15/16, dalle graduatorie di merito».*

E' oltremodo evidente che tale ordine progressivo è stato violato in relazione alla procedura di mobilità della ricorrente atteso che – come già asserito – docenti con punteggi inferiori in fasi successive (B3 cioè proprio gli assunti nell'a.s. 15/16 hanno ottenuto il trasferimento negli ambiti siciliani richiesti in domanda dalla ricorrente.

Se, allora, negli ambiti indicati dalla ricorrente con ordine di preferenza da 1 a 2, residuavano disponibilità al termine della fase B dei movimenti tanto da poter essere assegnati a docenti partecipanti alle fasi successive B3 della mobilità, deve essersi verificato un macroscopico errore: consistito nel non avere assegnato essi ambiti durante le operazioni attinenti alla predetta fase B della mobilità.

La mancata assegnazione di uno degli ambiti territoriali siciliani (indicati nell'istanza di mobilità) in favore della ricorrente, durante la fase B dei movimenti, integra una violazione delle norme



pattizie sopra citate, nonché dell'O.M. 241 del 8.4.2016, da parte delle Amministrazioni convenute, per avere esse assegnato sedi vacanti e disponibili a docenti con punteggio inferiore rispetto alla ricorrente.

La sotto riprodotta Tabella, riguardante tutte le posizioni di docenti partecipanti alla fase B3 con minor punteggio ottenenti la prima preferenza territoriale richiesta dalla ricorrente, vale a chiarire quanto occorso in palese violazione del criterio del merito e delle norme contrattuali (CCNI 2016/17):

Codice Fiscale	Cognome	Nome	Data nascita	Sigla nascita	Precedenza	Punteggio	Fase	Sede arrivo (scuola / ambito)	Denominazione	Tipo Posto	Descrizione e Tipo Posto
CMMMSG73C55H792Q	CAMMILLERI	MARISA GABRIELLA BARBARA	15/03/73	CL		91	B1	SIC00000025	SICILIA AMBITO 0025	AN	COMUNE
BSOBBR80R47I754Y	BISICCHIA	BARBARA	07/10/80	SR		23	B3	SIC00000025	SICILIA AMBITO 0025	AN	COMUNE
CAIRLB70H55I754H	CAIA	ROSALBA	15/06/70	SR		30	B3	SIC00000025	SICILIA AMBITO 0025	AN	COMUNE
CLIGZNB3E50H163F	CILIA	GRAZIANA	20/05/83	RG		27	B3	SIC00000025	SICILIA AMBITO 0025	AN	COMUNE
CMPIRA79H5B754Q	CAMPISI	MARIA	18/06/79	SR		27	B3	SIC00000025	SICILIA AMBITO 0025	AN	COMUNE
CMPSRN70P54A494Q	CAMPISI	SABRINA	14/09/70	SR		35	B3	SIC00000025	SICILIA AMBITO 0025	AN	COMUNE
CRBCCT74S57A522T	CARBÈ	CONCETTA	17/11/74	SR		27	B3	SIC00000025	SICILIA AMBITO 0025	AN	COMUNE
ORDLCU75T53I754W	CARDI	LUCIA	13/12/75	SR		27	B3	SIC00000025	SICILIA AMBITO 0025	AN	COMUNE
DMRVVN76B54I754R	DE MURO	VIVIANA	14/02/76	SR		68	B3	SIC00000025	SICILIA AMBITO 0025	AN	COMUNE
DNGFNC79P58I754Y	D'ANGELO	FRANCESCA	18/09/79	SR		23	B3	SIC00000025	SICILIA AMBITO 0025	AN	COMUNE
DPTRNN65E57L120V	DE PETRIS	ROSANNA	17/05/65	LT		34	B3	SIC00000025	SICILIA AMBITO 0025	AN	COMUNE
FGRMCR77B48F943P	FIGURA	MARIA CORRADA	08/02/77	SR		54	B3	SIC00000025	SICILIA AMBITO 0025	AN	COMUNE
FLLLCU70R71D636C	FAILLA	LUCIA	31/10/70	SR		27	B3	SIC00000025	SICILIA AMBITO 0025	AN	COMUNE
LRFRSL78A56A494R	LOREFICE	ROSSELLA	16/01/78	SR		24	B3	SIC00000025	SICILIA AMBITO 0025	AN	COMUNE
MCDRSR81E58F258E	MACAUDA	ROSARIA	18/05/81	RG		23	B3	SIC00000025	SICILIA AMBITO 0025	AN	COMUNE
MCRMVB79S53F943Q	MAUCERI	MARIA BEATRICE	13/11/79	SR		27	B3	SIC00000025	SICILIA AMBITO 0025	AN	COMUNE
MDDNCN81L66F258I	AMADDIO	ANNA CONCETTA	26/07/81	RG		27	B3	SIC00000025	SICILIA AMBITO 0025	AN	COMUNE
MLLBNL81B59F943S	MOLICA	BRUNELLA	19/02/81	SR		22	B3	SIC00000025	SICILIA AMBITO 0025	AN	COMUNE
MSCCRD74S29F943R	MUSCARÀ	CORRADO	29/11/74	SR		28	B3	SIC00000025	SICILIA AMBITO 0025	AN	COMUNE
NZZMNC74A46I754A	NIZZA	MONICA	08/01/74	SR		31	B3	SIC00000025	SICILIA AMBITO 0025	AN	COMUNE
PGLLSE62R48I754B	PUGLISI	ELISA	08/10/82	SR		26	B3	SIC00000025	SICILIA AMBITO 0025	AN	COMUNE
PLTTZNT1A44F205I	PILATO	TIZIANA	04/01/71	MI		25	B3	SIC00000025	SICILIA AMBITO 0025	AN	COMUNE
PPETRS80L60C351M	PEPE	TERESA	20/07/80	CT		62	B3	SIC00000025	SICILIA AMBITO 0025	AN	COMUNE
PRCKTA74T48I754M	PRICONE	KATIA	06/12/74	SR		30	B3	SIC00000025	SICILIA AMBITO 0025	AN	COMUNE
PRSDNL76M61I754W	PARISI	DANIELA	21/08/76	SR		27	B3	SIC00000025	SICILIA AMBITO 0025	AN	COMUNE
PSTRNI71E52C351B	PISTRITTO	IRENE	12/05/71	CT		24	B3	SIC00000025	SICILIA AMBITO 0025	AN	COMUNE
PTNSMN73R58I754A	POTENZA	SIMONA	18/10/73	SR		34	B3	SIC00000025	SICILIA AMBITO 0025	AN	COMUNE
PZZDNL78A60D989N	PIAZZA	DANIELA	20/01/78	GE		49	B3	SIC00000025	SICILIA AMBITO 0025	AN	COMUNE
RMRMJMB1R56I754E	ARVERI	MIRIAM	16/10/81	SR		36	B3	SIC00000025	SICILIA AMBITO 0025	AN	COMUNE
RSPLNE78B4I754K	RISPOLI	ELENA	24/02/87	SR		56	B3	SIC00000025	SICILIA AMBITO 0025	AN	COMUNE
RSTVNT70P62F943M	RISTUCCIA	VALENTINA	22/09/70	SR		22	B3	SIC00000025	SICILIA AMBITO 0025	AN	COMUNE
RZULLN72L52I754T	RUIZ	LILIANA	12/07/72	SR		18	B3	SIC00000025	SICILIA AMBITO 0025	AN	COMUNE
SCCMNL81T64I754U	SACCO	EMANUELA	24/12/81	SR		25	B3	SIC00000025	SICILIA AMBITO 0025	AN	COMUNE
SCHNNA74C54F943L	SCHIEMBRI	ANNA	14/03/74	SR		29	B3	SIC00000025	SICILIA AMBITO 0025	AN	COMUNE
SCRVNB3M48F258M	SCARSO	IVANA	08/08/83	RG		23	B3	SIC00000025	SICILIA AMBITO 0025	AN	COMUNE
SLMVNB3T53A522S	SALEMI	VINCENZINA	13/12/83	SR		23	B3	SIC00000025	SICILIA AMBITO 0025	AN	COMUNE
SNTMNT78M68A522W	SANTUCCIO	MARIA ANTONIETTA	28/08/78	SR		21	B3	SIC00000025	SICILIA AMBITO 0025	AN	COMUNE
SVRRSR83R44A522U	SAVARINO	ROSARIA	04/10/83	SR		27	B3	SIC00000025	SICILIA AMBITO 0025	AN	COMUNE
TRLCHNB2R68A522I	TIRALONGO	CARMEN	26/10/82	SR		20	B3	SIC00000025	SICILIA AMBITO 0025	AN	COMUNE
TRLNZE83L50A522X	TIRALONGO	ENZA	10/07/83	SR		22	B3	SIC00000025	SICILIA AMBITO 0025	AN	COMUNE
TRLPLT78P50H574N	TIRALONGO	IPPOLITA	10/09/78	SR		26	B3	SIC00000025	SICILIA AMBITO 0025	AN	COMUNE
TRPDRT80M54A522F	TROPIANO	DOROTEA	14/08/80	SR		40	B3	SIC00000025	SICILIA AMBITO 0025	AN	COMUNE
TTILRA78B49I754E	IETTA	LAURA	09/02/78	SR		27	B3	SIC00000025	SICILIA AMBITO 0025	AN	COMUNE

Il C.C.N.I sulla mobilità docenti per l'a.s. 2016/2017, seppur stipulato al fine di dare piena attuazione, in chiave migliorativa, alla legge n. 107/15, (legge c.d. "buona scuola"), sub art. 1 commi 73 e 108, ha – paradossalmente - introdotto una macroscopica disparità di trattamento creando un canale preferenziale per docenti (assunti nell'a.s. 2015/16) provenienti dalle c.d. Graduatorie degli idonei non vincitori del concorso 2012.

In palese diffonimità al disposto legislativo, l'Ordinanza Ministeriale n. 241 dell'8.4.2016, nel dare attuazione al CCNI di pari data, ha introdotto un'illegittima disparità di trattamento tra i docenti di fase B1 (cui appartiene l'odierna ricorrente) e quelli di fase B3 (idonei non vincitori del concorso 2012).

L'art. 6 del CCNI, rubricato "Fasi dei trasferimenti e passaggi", prevede per i trasferimenti del personale docente della scuola, per l'anno scolastico 2016/2017, Quattro fasi (e relative sotto-fasi) progressive, distinte con le lettere A, B, C e D che valgono a differenziare le posizioni tra:

Per quanto attiene alla FASE B (rilevante ai fini del presente ricorso), essa riguardava:

FASE B1: i trasferimenti e passaggi di ruolo o di cattedra interprovinciali degli assunti entro il 2014/2015 [come l'odierna ricorrente];

FASE B3: l'assegnazione della sede definitiva provinciale dei docenti delle G.M. (graduatorie di merito) 2012 assunti in fase B e C.

Infatti, nell'art. 6 del CCNI del 2016, è previsto che:

*«1. Gli assunti entro il 14/15 [come la odierna ricorrente, n.d.r.] potranno proporre istanza di mobilità per gli ambiti anche di province diverse, indicando un ordine di preferenza tra gli stessi e nel limite numerico dei posti vacanti e disponibili in ciascun ambito, compresi quelli degli assunti nelle fasi B e C del piano assunzione 15/16 provenienti da GAE, rimasti a seguito delle operazioni di cui alla fase A. Se posizionati in graduatoria in maniera tale da ottenere il primo ambito chiesto, otterranno la titolarità su scuola secondo l'ordine espresso tra tutte le scuole dell'ambito; diversamente saranno assegnati ad un ambito se richiesto; Quanto sopra in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia»;*

mentre al punto n. 2 (sottofase 3), indicata come fase B3 della mobilità, si legge che *«Gli assunti nell'a.s. 15/16 da Fasi B e C del piano assunzionale 15/16, provenienti dalle Graduatorie di Merito del Concorso 2012, indicheranno l'ordine di preferenza tra gli ambiti della Provincia. L'ambito di assegnazione definitiva sarà individuato secondo l'ordine di preferenza espresso, anche nel caso in cui sia il primo tra quelli indicati secondo l'ordine di preferenza».*

Da qui, l'allegato 1 sub effettuazione della fase B ha previsto in diffonità al dato legislativo che *«Dopo le operazioni sui posti accantonati sono effettuati i trasferimenti a domanda del personale assunto nell'a.s. 15/16 da fasi B e C del piano di assunzioni 15/16, provenienti dalle Graduatorie di Merito del Concorso 2012 all'interno della provincia di nomina».*

In sintesi: seppur nel dato legislativo non vi sia traccia di alcun accantonamento dei posti all'interno della provincia di nomina in favore dei docenti idonei "non vincitori" al concorso 2012, (cfr. art. 1 comma 73 della l. 107/15 che ha previsto che *«il personale docente assunto ai sensi del comma 98 lettere b) [gli idonei non vincitori del concorso 2012, n.d.r.] e c) è assegnato agli ambiti territoriali a decorrere dall'anno scolastico 2016/17. Il personale in esubero o soprannumerario nell'anno scolastico 2016/2017 è assegnato agli ambiti territoriali»*), tali insegnanti hanno ottenuto tale canale preferenziale con la diretta conseguenza di aver scavalcato colleghi con punteggi nettamente superiori.



Il paradosso verificatosi ha visto l'odierna ricorrente – partecipante alla FASE B1 perché' assunta anteriormente all'anno scolastico 2014/15 - essere scavalcata da docenti di fase successiva FASE B3, assunti nell'a.s. 2015/16 e con PUNTEGGIO NETTAMENTE INFERIORE.

Il tutto in marcato contrasto con il principio del merito (la sede più vantaggiosa andrebbe a chi ha più punteggio) e del suo diretto corollario della “competenza professionale”, atteso che il punteggio ai fini della mobilità è calcolato sulla base del servizio pregresso prestato.

In breve: la legge n. 107/2015 aveva previsto un canale preferenziale per gli assunti nell'a.s. 2014/2015, mentre dalla contrattazione collettiva e dalla successiva O.M. n. 241 del 2016 si è verificato l'esatto opposto. A essere tutelati sono risultati docenti non solo assunti successivamente (a.s. 2015/16) ma con punteggio inferiore!

L'allegato 1 sub effettuazione della fase B ha difatti previsto in diffiormità al dato legislativo che *«Dopo le operazioni sui posti accantonati sono effettuati i trasferimenti a domanda del personale assunto nell'a.s. '15/16 da fasi B e C del piano di assunzioni 15/16, provenienti dalle Graduatorie di Merito del Concorso 2012 all'interno della provincia di nomina»*. Il comma 73 della L. 107/2015 non aveva in alcun modo previsto che la mobilità in favore dei docenti assunti nell'a.s. 2015/16 dovesse intendersi sui posti all'interno della provincia di nomina.

Ciò ha determinato un'illegittima e inefficace “accantonamento” di posti nella provincia di nomina consentendo a questi docenti di rimanere in Sicilia seppur con un punteggio inferiore.

Si tratta dunque (art. 6 comma 2 CCNI) di disposizioni contrastanti con il dato legislativo da ritenersi inefficaci ai sensi del comma 196 dell'art. 1 della L. 107 sulla scorta del quale ove le norme e le procedure nei contratti collettivi, contrastino con quanto previsto dalla legge, esse vanno dichiarate non efficaci.

Giova richiamare, un recente pronunciamento del Tribunale di Catania, che passando in disamina una fattispecie identica a quella che ci occupa, ha risolto in senso favorevole la dedotta questione, (Sent. n. 1817/2019, Giudice dott.ssa P. Mirenda, del 16.4.2019 – **all. 7**). Ad avviso del Tribunale di Catania infatti:

*«[...] la scelta della sede deve soggiacere al prevalente criterio meritocratico del punteggio e nella specie sulla base della documentazione in atti deve ritenersi provato che l'ambito territoriale 0017, indicato dalla ricorrente quale prima preferenza, è stato assegnato, in violazione del criterio meritocratico nell'ambito delle preferenze espresse previsto dalla normativa di settore (O.M. n. 241/2016, art. 6 CCNI 2016 e 98 e ss. legge n. 107/2015), ad altri docenti che, seppure parte-*





*cipanti a fasi successive alla fase “B1” della mobilità e senza godere di precedenza, avevano un punteggio inferiore a quello posseduto dalla ricorrente.*

*In proposito richiamandosi l’orientamento più volte espresso dalla sezione (cfr. ordinanza resa in sede di reclamo nell’ambito del procedimento iscritto al n. 8281/2016 r.g., nonché l’ordinanza cautelare resa nel procedimento iscritto al n. 4037/2017 r.g.)- il principio del merito informa in generale qualsiasi procedura concorsuale e, dunque, anche quella concernente la mobilità ed è stato ritenuto dalla Corte Costituzionale, seppure con riferimento a fattispecie antecedente rispetto al piano straordinario di assunzioni ex lege 107/2015, il “criterio ispiratore della vigente disciplina del reclutamento del personale docente” (cfr. C. Cost. n. 41/2011)»*

Analogamente, sempre di recente, cfr. Tar Lazio, ord. 5740/2018 (**all. 8**) ha perentoriamente ricordato che:

*«l’ordinanza ministeriale n. 241 del 2016 non possa derogare alla norma di legge e prevedere criteri di priorità nei trasferimenti differenti da quelli previsti dalla legge; ritenuto che, nel caso di specie, la disposizione preveda un’unica priorità accordata in sede di mobilità in favore degli assunti entro l’anno scolastico 2014/2015; ritenuto, pertanto, che i trasferimenti dei ricorrenti debbano prevalere sull’assegnazione delle sedi in base alle nuove assunzioni e che il criterio di assegnazione deve seguire quello previsto dalla legge».*

#### TUTTO CIO’ PREMESSO

L’esponente, come in epigrafe rappresentata, difesa e domiciliata,

#### RICORRE

A codesto Tribunale, in funzione di Giudice del lavoro, affinché, previa fissazione dell’udienza di comparizione delle parti e di discussione del presente ricorso,

#### VOGLIA

previa disapplicazione di ogni provvedimento lesivo della posizione giuridica soggettiva della ricorrente:

Disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa

2) Ritenere e dichiarare illegittimo il mancato trasferimento, previa disapplicazione dell’Ordinanza Ministeriale n. 241 del 2016, del relativo CCNI da ritenersi inefficace ai sensi del comma 198 L. 107/15 per evidente violazione di legge e disparità di trattamento tra i docenti di fase B1 assunti nell’a.s. 2014-15 e i docenti di fase B3 indicati in narrativa con punteggio inferiore a 58+6;



- conseguentemente condannare le Amministrazioni convenute, ciascuna per quanto di propria competenza, a inserire la ricorrente nel predetto Bollettino dei trasferimenti dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, Ambito territoriale per la provincia di Palermo SICILIA 0025 indicato nella domanda con la preferenza n. 1, con il punteggio ottenuto di 58+6 punti, o in subordine, con il punteggio di 58, in altro ambito siciliano secondo l'ordine di preferenza espresso al n. 2 della domanda.

\*\*\*\*

Con espressa riserva di agire in un successivo giudizio al fine di richiedere il risarcimento di tutti i danni subiti a causa del comportamento illegittimo delle amministrazioni resistenti.

Con vittoria di spese, diritti ed onorari oltre accessori come per legge con attribuzione *ex art.* 93 c.p.c. in favore dei sottoscritti avvocati, che ne sono creditori e antistatari.

ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITÀ DELLA NOTIFICAZIONE NEI CONFRONTI DEI LITISCONSORTI AI SENSI DELL'ART. 151 C.P.C. con pubblicazione sul sito del MIUR.

I sottoscritti procuratori che assistono, rappresentano e difendono parte ricorrente indicata nell'epigrafe del presente ricorso

PREMESSO e RILEVATO CHE

Il contraddittorio deve ritenersi regolarmente instaurato nei confronti delle autorità scolastiche intimate indicate in epigrafe, non essendo ravvisabili, nella vicenda processuale *de qua*, le posizioni di altri docenti collocati nella graduatoria di mobilità, tali da legittimare il loro ingresso in giudizio.

Gli altri docenti posti in graduatoria e ottenenti il trasferimento, infatti, non assumono rilievo, in quanto il rimedio invocato, assegnazione di una qualsivoglia sede in uno degli Ambiti della Sicilia sopra indicati, non determina la perdita della sede da parte dei docenti di che trattasi.

Al riguardo, si osserva che, come ritenuto anche dalla giurisprudenza formatasi *in subiecta materia*, "il litisconsorzio necessario ricorre, fuori dai casi previsti dalla legge, solo quando la particolare natura o configurazione del rapporto giuridico dedotto in giudizio fa sì che la decisione non possa conseguire il proprio scopo se non resa nei confronti di una pluralità di soggetti (detti, appunto, litisconsorzi necessari), ma nella fattispecie il ricorrente ha chiesto il riconoscimento di un diritto che fa esclusivamente parte della sua sfera giuridica, sicché la tutela richiesta può essere da-



ta senza la necessaria presenza degli altri soggetti presenti in graduatoria (che potrebbe, beninteso, intervenire volontariamente ex art. 150 c.p.c.)” (Trib. Arezzo, sentenza n. 275/2013).

Ove si ritenga, però, che il ricorso vada notificato a tutti i docenti potenzialmente controinteressati, nella detta ipotesi essi sarebbero da identificarsi non solo nei docenti i cui nominativi sono stati indicati in ricorso, ma anche in tutti gli ulteriori soggetti presenti nel medesimo bollettino dei trasferimenti.

La notifica nei modi ordinari sarebbe, quindi, impossibile, non soltanto per la vasta pluralità dei destinatari, ma soprattutto per l'impossibilità di identificare i tutti i docenti.

Al riguardo si rileva che la tradizionale notificazione per pubblici proclami sulla Gazzetta Ufficiale è uno strumento recessivo, la cui utilità è dubbia, oltretutto onerosa per la odierna ricorrente, come anche ritenuto dalla Quarta Sezione del Consiglio di Stato, sentenza 19 febbraio 1990, n. 106: “[...] Non pare possa ragionevolmente invocarsi un onere di diligenza media del cittadino - potenziale convenuto in un giudizio – di prendere visione costante del Foglio degli annunci legali della Provincia o della Gazzetta ufficiale, nei quali il sunto del ricorso viene pubblicato [...]”;

la giurisprudenza sia amministrativa sia ordinaria hanno soventemente disposto, ai sensi dell'art. 151 cpc, quale forma di notifica diversa e alternativa rispetto alla tradizionale notificazione per pubblici proclami prevista dall'art. 150 c.p.c., la pubblicazione del ricorso nel testo integrale sul sito internet del ramo di amministrazione interessata al procedimento su cui si controverte;

tale notificazione è stata disposta più volte da Giudici del Lavoro in controversie identiche a quella per cui è causa, come è riscontrabile dal sito del convenuto Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca all'indirizzo: <http://www.istruzione.it/web/ministero/proclami>;

Tanto premesso, i sottoscritti procuratori

FANNO ISTANZA

affinché il Giudice adito, valutata l'opportunità di autorizzare la notificazione ai sensi dell'art. 151 c.p.c., con modalità diverse da quelle stabilite dalla Legge, in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami mediante pubblicazione su Gazzetta Ufficiale

VOGLIA AUTORIZZARE

LA NOTIFICAZIONE DEL PRESENTE RICORSO

nei confronti di tutti i docenti controinteressati attraverso la PUBBLICAZIONE SUL SITO

WEB ISTITUZIONALE DEL MIUR

dei seguenti dati:



- a) autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede, numero di registro del ricorso e data dell'udienza;
- b) nome di parte ricorrente e indicazione delle Amministrazioni intimate;
- c) sunto dei motivi del ricorso;
- d) indicazione dei controinteressati, genericamente individuati come “TUTTI I DOCENTI INSERITI NEGLI ELENCHI DEI TRASFERIMENTI ( provinciali, interregionali e nazionali) DEL PERSONALE DOCENTE DI RUOLO (FASI B e C e di cui all’art. 6 del CCN) per tutti gli ambiti territoriali italiani del convenuto ministero, validi per l’anno scolastico 2016/2017 per la classe di concorso SCUOLA PRIMARIA che in virtù dell’inserimento corretto e a norma di legge e di contratto, a tutti gli effetti, di parte ricorrente nei predetti elenchi verrebbero scavalcati in graduatoria, per punteggio, da parte ricorrente);
- e) testo integrale del ricorso e pedissequo decreto.

Allegati

- 1. Contratto a tempo indeterminato;
- 2. OO.MM. e CCNI del 8.4.2016;
- 3. Domanda di mobilità
- 4. Attribuzione punteggio
- 5. Bollettino Movimenti Primaria Siracusa e Decreto di Pubblicazione dle 29.7.2016
- 6. Sentenza del tribunale di Catania n. 1817/2019
- 7. Ordinanza del TAR Lazio

La ricorrente ha versato un contributo unificato pari a euro 259.00 essendo il valore della controversia indeterminabile

Palermo, la data del deposito

Avv. Marco Lo Giudice

Avv. Luigi Serino

